

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

del 21 giugno 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 24 e 24^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988²,
decreta:*

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

² Essa si applica a tutte le acque di superficie.

Sezione 2: Competenza e provvedimenti

Art. 2 Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

Art. 3 Provvedimenti

¹ I Cantoni garantiscono la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie.

² Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno.

³ Ogni intervento dev'essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.

Art. 4 Esigenze

¹ Le acque, le rive e i ripari contro le piene vanno mantenuti in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

RU 1993 234

¹ [CS 1 3; RU 1976 715]. A queste disposizione corrisponde ora l'art. 76 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

² FF 1988 1149

² Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da:³

- a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
- b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e acque sotterranee;
- c. favorire la crescita di una vegetazione riparia stanziale.

³ Nelle zone abitate, l'autorità può autorizzare eccezioni al capoverso 2.

⁴ Il capoverso 2 si applica per analogia alla creazione di corsi d'acqua artificiali e alla ricostruzione di argini danneggiati.

Art. 5 Acque intercantionali

¹ I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.

² Se un'intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

Sezione 3: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 6⁴ Indennità per misure di protezione contro le piene

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a proteggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque.

² Essa accorda indennità segnatamente per:

- a. l'esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di protezione;
- b. l'allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l'approntamento e l'esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d'allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

³ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4285; FF **2008** 7033, 7069).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

Art. 7⁵**Art. 8⁶** Forma dei contributi

¹ La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

² Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

Art. 9⁷ Condizioni per la concessione dei contributi

¹ I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un'adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costi-utilità.

² Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 10⁸ Stanziamento dei mezzi

¹ L'Assemblea federale stanZIA di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d'impegno⁹ quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.

² I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.

³ I crediti d'impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all'Assemblea federale mediante messaggio separato.

Sezione 4: Esecuzione e vigilanza**Art. 11** Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Esso vigila sull'esecuzione cantonale della presente legge.

³ Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.

⁵ Abrogato dal n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4285; FF **2008** 7033, 7069)

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4285; FF **2008** 7033, 7069)

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

⁹ Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

Art. 12 Cantoni

¹ I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

² Essi emanano le necessarie disposizioni.

³ Trattandosi di misure, giusta l'articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

Sezione 5: Studi di base**Art. 13** Confederazione

¹ La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:

- a. la protezione contro le piene;
- b. le condizioni idrologiche.

² Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.

³ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.

⁴ I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.

Art. 14 Cantoni

I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

Art. 15 Ripartizione delle spese

I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell'interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell'interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹⁰ (Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Sezione 6: Procedura

Art. 16¹¹ Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 17 Espropriazione

¹ Se l'esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d'espropriazione o conferirlo a terzi.

² Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930¹² sull'espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.¹³

³ La legislazione federale sull'espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

...¹⁴

Art. 19¹⁵

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1993¹⁶

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 66 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197, 1069; FF **2001** 3764).

¹² RS **711**

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

¹⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1993** 234.

¹⁵ Abrogato dal n. II 29 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹⁶ DCF del 13 gen. 1993.

